

TI_GERICHTE 16.2023.36 vom 19. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2023.36

FR: TI_GERICHTE 16.2023.36 du 19 février 2024

IT: TI_GERICHTE 16.2023.36 del 19 febbraio 2024

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, la decisione in questione è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. a CPC). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 26 ottobre 2023 (traccia dell'invio n. 98._____, agli atti). Depositato il 2 novembre 2023 il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Essa non è pertanto limitata all'arbitrio ma dispone dello stesso potere d'esame della giurisdizione inferiore (Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2^a edizione, n. 2 ad art. 320; Brunner/Vischer in: Oberhammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 2 ad art. 320; Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 2 ad art. 320).

E. 3

Il reclamante rimprovera al Pretore di avere ignorato il principio secondo cui nella procedura a protezione dell'unione coniugale non è possibile concedere una provvigione ad litem . Al riguardo egli fa valere, in sintesi, che la prassi cantonale non ha recepito quella del Tribunale federale secondo cui una provvigione ad litem può essere concessa anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale . CO 1 ritiene, dal canto suo, che la decisione impugnata non sia arbitraria proprio perché il Tribunale federale non esclude lo stanziamento di una provvigione anche nell'ambito delle misure protettive.

E. 4

La giurisprudenza oltre ventennale della prima Camera civile del Tribunale di appello non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). E quella Camera si è sempre attenuta a tale prassi (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2022.116 del 12 giugno 2023 consid. 12). Chiamata a riesaminare la questione, in una recente decisione la prima Camera civile ha per finire stabilito che la prassi ticinese in materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non è contraria al diritto federale, nemmeno considerando che il Tribunale

federale prescrive che in siffatte procedure debba applicarsi una provvigione ad litem in virtù del diritto federale (sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023, consid. 5-6). Al riguardo giovi riprendere le considerazioni formulate in quella decisione:

E. 5

In materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale sussistono due tendenze contrapposte. L'una, invalsa soprattutto nella Svizzera romanda e in determinati Cantoni svizzero-tedeschi, ammette che un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo può postulare una provvigione ad litem dall'altro coniuge già nell'ambito di tali procedure (e non solo nelle cause di divorzio o di separazione: Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 176 Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7^a edizione, pag. 100 n. 280). L'altra tendenza, di scuola zurighese, ritiene invece che nelle protezioni dell'unione coniugale non sia lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in capitale. Essa riconosce nondimeno a un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo la possibilità di chiedere che il giudice a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese legali a suo carico, computando queste ultime nel contributo di mantenimento in suo favore (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 5b ad art. 271; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 835; sentenze dell' Obergericht del Canton Zurigo LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e RE220004-O/U del 21 dicembre 2022 consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si attiene questa Camera da decenni (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente altresì al coniuge richiedente di postulare l'inserimento di una quota per spese legali già nel contributo alimentare dovutogli pendente causa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 5 marzo 2020 consid. 9).

E. 6

CO 1 chiede che in caso di reiezione della sua domanda nel suo fabbisogno minimo sia riconosciuta una quota destinata al pagamento delle spese di patrocinio e di quelle legali. Che un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo abbia la possibilità di chiedere al giudice a tutela dell'unione coniugale l'inserimento di una quota per spese legali nel contributo alimentare in suo favore è pacifico (I CCA, sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5). La richiesta esula tuttavia dalle competenze di questa Camera. Ciò non esclude, evidentemente, che l'interessata possa sottoporre una simile pretesa, dandosene le condizioni, alla prima Camera civile nell'ambito della procedura ricorsuale attualmente pendente in materia di tutela dell'unione coniugale.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere il reclamo. Quanto all'indennità per ripetibili di fr. 600.– postulata dal reclamante, essa appare adeguata, considerato che remunera poco meno di due ore di lavoro a fr. 280.– l'una, le spese e l'IVA. Tale dispendio di tempo appare adeguato a quanto un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di un mandato analogo. Analoga conclusione vale per le ripetibili di prima sede. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. L'istanza di provvigione ad litem è respinta. 2. Non si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà a

RE 1 fr. 600.– per ripetibili. II. Le spese del reclamo di fr. 750.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili. III. Notificazione a: – . ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.